



COMUNE DI VIANO

provincia di Reggio Emilia

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29-03-2021
e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 dell'11-07-2022
e n. 38 del 29-07-2022

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIAE DEL CANONE MERCATALE

Indice generale

Indice generale	2
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Art. 1 – Disposizioni comuni e transitorie	6
CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	7
Art. 2 – Disposizioni generali	7
Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata	7
Art. 4 – Tipi particolari di occupazioni.....	8
Art. 5 – Occupazioni occasionali.....	9
Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione.....	9
Art. 7 – Richiesta di occupazione.	10
Art. 8 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo	11
Art. 9 – Competenze.....	11
Art. 10 – Istruttoria della richiesta.	12
Art. 11 – Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione - Depositocauzionale.	13
Art. 12 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.	14
Art. 13 – Rinuncia alla richiesta di occupazione.....	16
Art. 14 – Durata.....	16
Art. 15 – Titolarità della concessione.....	16
Art. 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.	17
Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione persopravvenuti motivi di interesse pubblico.	18
Art. 18 – Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza ed estinzione della concessione. ...	18
Art. 19 – Limiti delle occupazioni.	19
Art. 20 – Occupazioni d’urgenza	20
Art. 21 – Occupazioni abusive.....	21
Art. 22 – Funzionario Responsabile dell'entrata	21
Art. 23 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell’indennità.	21

Art. 24 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	22
Art. 25 – Classificazione del suolo pubblico.....	22
Art. 26 – Determinazione delle tariffe.....	22
Art. 27 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti	23
Art. 28 – Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dipubblici servizi.	23
Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.....	23
Art. 30 – Misura dell’occupazione.....	24
Art. 31- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie ditelecomunicazione	25
Art. 32 – Occupazioni non assoggettate al canone	26
Art. 33 – Disposizioni di rinvio	27
CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	27
Art. 34 – Disposizioni di carattere generale	27
Art. 35 – Funzionario Responsabile dell’entrata	28
Art. 36 – Tipologia degli impianti pubblicitari	28
Art. 37 – Autorizzazioni.....	28
Art. 38 – Competenza al rilascio dell’autorizzazione	29
Art. 39 – Richiesta di autorizzazione	29
Art. 40 – Rilascio dell’autorizzazione	31
Art. 41 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione - Subentro.....	31
Art. 42 – Anticipata rimozione	32
Art. 43 – Divieti e limitazioni.....	33
Art. 44 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	33
Art. 45 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	33
Art. 46 – Presupposto del canone	34
Art. 47 – Soggetto passivo	34
Art. 48 – Modalità di applicazione del canone.....	34
Art. 49 – Insegne di esercizio - definizione di insegna d’esercizio.....	35
Art. 50 – Insegne d’esercizio – criteri di valutazione e modalità d’esenzione.....	36
Art. 51 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere	37
Art. 52 – Mezzi pubblicitari vari	37
Art. 53 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	38
Art. 54 – Determinazione delle tariffe.....	38

Art. 55 – Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	39
Art. 56 – Riduzioni	40
Art. 57 – Esenzioni.....	41
CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	42
Art. 58 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	42
Art. 59 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni.....	42
Art. 60 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	42
Art. 61 – Spazi per le affissioni su beni privati	42
Art. 62 – Impianti privati per affissioni dirette.....	43
Art. 63 – Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	43
Art. 64 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	44
Art. 65 – Materiale pubblicitario abusivo	45
Art. 66 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	45
Art. 67 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....	46
Art. 68 – Norme di rinvio	46
CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI	46
Art. 69 – Soggetto attivo.....	46
Art. 70– Modalità e termini per il pagamento del canone	47
Art. 71 – Accertamento e riscossione coattiva	48
Art. 72 – Sanzioni e indennità	49
Art. 73 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	50
Art. 74 – Rimborso e compensazione.....	51
Art. 75 – Interessi	51
Art. 76 – Disposizioni generali.....	52
Art. 76 – Disposizioni generali.....	52
Art. 77 – Domanda di occupazione	52
Art. 78 – Occupazioni abusive.....	53
Art. 79 – Funzionario Responsabile dell’entrata	53
Art. 80 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell’indennità.	53
Art. 81 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	53
Art. 82 – Classificazione del suolo pubblico.....	54
Art. 83 – Determinazione delle tariffe.....	54
Art. 84 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti	55

Art. 85 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee.....	55
Art. 86 – Misura dell’occupazione.....	56
Art. 87 – Esenzioni.....	56
Art. 88 – Modalità e termini per il pagamento del canone	56
Art. 89 – Accertamento e riscossione coattiva	57
Art. 90 – Sanzioni e indennità.....	58
Art. 91 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	59
Art. 92 – Rimborsi e compensazione.....	60
Art. 93 – Interessi	60

TITOLO I - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Disposizioni comuni e transitorie

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso nonché per quelle riguardanti le procedure, attivate dal 1.1.2021 alla data di approvazione del presente Regolamento, di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni relative ai presupposti previsti dalle lettere a) e b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160.
4. L'importo dovuto sulla base delle tariffe dei canoni istituiti con il presente Regolamento a far data dal 1.1.2021 alla data di approvazione delle tariffe stesse, dovrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta effettuata dall'Ente o dal relativo concessionario che dovrà prevedere un termine per il pagamento non inferiore a 30 giorni.
5. I versamenti che sono stati erroneamente effettuati dai contribuenti/concessionari sulla base dei prelievi abrogati verranno imputati ai nuovi canoni sopra citati o, se eccedenti, rimborsati secondo la normativa stabilita dal presente regolamento.
6. Il Comune di Viano sulla base della popolazione residente al 1 gennaio dell'anno di istituzione del Canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, ai fini dell'applicazione del

predetto canone si colloca nella classe riferita ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

7. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

CAPO II – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 2 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio¹.

Art. 3 – Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o di autorizzazione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le

1

Secondo quanto stabilito dal comma 818 della legge n. 160 del 2019.

occupazioni temporanee, se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4 – Tipi particolari di occupazioni

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
4. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, così come quelle concernenti l'installazione e realizzazione di elementi di arredo e distese esterne permanenti (tettoie, gazebo, dehors) da parte delle attività commerciali sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e regolamentare.
5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico- edilizia vigente.
6. Le occupazioni con impianti pubblicitari sono disciplinate nei presupposti e modalità di ottenimento dalla specifica normativa legislativa e dal capo III del presente regolamento.
7. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione cui sono applicabili le norme del presente capo in quanto compatibili con il regime autorizzatoriocompresa la disciplina delle occupazioni abusive.
8. Sono comunque fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
9. Sono fatte salve le eventuali convenzioni di concessione in uso per la gestione di aree demaniali.

Art. 5 – Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) Occupazioni per un solo giorno non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6 qualora riguardino operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
 - b) Occupazioni realizzate dagli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore all'ora.
 - c) Occupazioni non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte di commercianti su suolo pubblico itineranti a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, sempreché le une e le altre non intralcino il traffico e non violino le norme del codice della strada in materia di sosta o di occupazione nonché le norme del vigente Regolamento di mercati e fiere e tra il luogo di sosta e quello successivo dello stesso veicolo intercorra una distanza di almeno 500 metri.
2. Per tali occupazioni, qualora vengano effettuate su strada, dovranno essere adottate dall'interessato le misure previste dall'art 30 e ss. Del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta (comprensiva di planimetria dell'area interessata oggetto di occupazione) consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio protocollo per l'inoltro all'ufficio competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni per esigenze legate alla viabilità e/o alla sicurezza pubblica.

Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. La concessione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

4. La concessione di natura temporanea, se ricorrente e con le medesime caratteristiche, può essere rilasciata per più annualità.
5. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al precedente art. 5.
6. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al titolo II del Presente Regolamento.

Art. 7 – Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160², relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, è tenuto a presentare domanda da inviarsi via PEC o via mail o tramite consegna al protocollo dell'ente oppure, ove previsto, tramite il portale del Comune. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche senza la specifica concessione.
2. La domanda deve essere presentata con marca da bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale, il recapito telefonico, indirizzo email e/o PEC;
 - b) nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto, il recapito telefonico, indirizzo email e PEC;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiedesi svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) la durata e la frequenza della occupazione;
 - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o procuratore incaricato professionista.

2

Accedendo al portale della Regione Suap-Er, <https://au.lepida.it1/suaper-fe>—Gruppo (C) Commercio Turismo Agricoltura Ed Altre Attività Produttive - Occupazione suolo pubblico- Domanda di autorizzazione per una NUOVA occupazione di suolo pubblico o suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio.

3. Nel caso di accesso allo sportello SUAP-ER dovranno essere forniti dati, informazioni e la documentazione previste dal portale.
4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata.
5. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione deve essere allegato anche un disegno della costruzione che si intende realizzare sull'area pubblica, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
6. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda compresi gli elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Art. 8 – Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro venticinque giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda al competente ufficio comunale ovvero dalla regolarizzazione della domanda incompleta.
2. Il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dalla protocollazione informatica della stessa.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione il funzionario responsabile del procedimento entro venticinque giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta.

Art. 9 – Competenze.

1. Sono competenti all'esame e al rilascio della concessione i seguenti servizi comunali nonché alla ricezione della relativa richiesta:
 - a) il Servizio Commercio in relazione alle occupazioni realizzate per il commercio su area pubblica, occupazioni di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante compresa l'occupazione con caravan, occupazioni con mostre popolari, taxi, occupazioni esterne ai negozi, mostra/esposizione veicoli, occupazioni con impianti di carburante,

occupazioni con sedie e tavolini, feste realizzate in occasione di iniziative o manifestazioni organizzate dal comune od aventi il patrocinio del comune nonché per tutte le occupazioni assimilabili alle precedenti.

- b) il Servizio Edilizia Privata per l'installazione di tende fisse o retrattili, apparecchi di distribuzione automatica, passi carrabili, cantieri edili, parcheggi, chioschi, edicole e simili, traslochi.
- c) Il servizio Lavori pubblici per occupazioni sottosuolo e soprassuolo, alterazioni stradali occupazioni del suolo non ricomprese nei punti precedenti.

Art. 10 – Istruttoria della richiesta.

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria valutando tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta, controllando la documentazione allegata e tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, dell'igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.
2. Il Responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali o altri enti competenti per acquisire gli eventuali pareri tecnici, le certificazioni e la documentazione che si rendano opportuni o che siano prescritti da norme o regolamenti. Detti pareri dovranno essere resi entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
3. Se la domanda di cui al comma 1, risulta invece incompleta, il Responsabile del procedimento, entro il termine di 7 giorni dalla presentazione dell'istanza, richiede all'interessato mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via mail (ove autorizzato nella domanda) di fornire la documentazione o gli elementi mancanti per la regolare conclusione del procedimento. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione del suolo avrà inizio dal completamento o dall'integrazione della domanda.
4. L'avviso inviato dal Responsabile del procedimento in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato ovvero con il quale comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
5. La richiesta di acquisizione di pareri tecnici e di determinazione del canone sospende il

decorso del termine, indicato all'articolo 8, comma 1, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda; oltre alla data di presentazione della domanda costituisce condizione in sede di valutazione anche la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.
7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il responsabile del procedimento procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario- con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione dal quale non sia decaduto ai sensi della normativa regolamentare vigente.
9. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente regolamento e l'autorizzazione di cui agli art. 21 e 27 del codice della strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Art. 11 – Contenuto e rilascio del provvedimento di concessione - Deposito cauzionale.

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile del servizio competente rilascia onega la concessione con provvedimento motivato.
2. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o anche via mail se preventivamente autorizzato dal richiedente. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:

- a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata/trasmessa all'ufficio competente);
- b) delle spese relative alla marca da bollo;
- c) delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
- d) delle eventuali somme richieste a titolo di deposito cauzionale;
- e) degli eventuali diritti di segreteria.

4. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione;
- d) l'importo del canone dovuto secondo quanto previsto dal presente capo;
- e) l'importo dell'eventuale cauzione secondo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo o in alternativa la richiesta, a titolo di garanzia, di una fidejussione bancaria o assicurativa da parte di istituto di primaria importanza;
- f) la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'atto di concessione;

5. Il servizio competente al rilascio della concessione può pretendere il versamento di un deposito cauzionale o in alternativa la presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da un istituto di primaria importanza con clausola di pagamento a prima richiesta qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. Detta somma non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del comune della regolare esecuzione dell'occupazione, al regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'inesistenza di danni sul territorio.

6. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi.

Art. 12 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono arrecarsi a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali e agli organi di vigilanza, l'atto di concessione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di verificare il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - d) di eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - e) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione;
 - f) di provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - g) di conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
3. Nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In ogni caso il concessionario deve:

 - a) non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità comunale;
 - c) evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dalla autorità sanitaria;
 - d) collocare ripari adatti, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi atti ad evitare sinistri e danni ai passanti
 - e) comunicare ai Servizi interessati la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - f) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio al Servizio che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile;
 - g) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del comune che, dietro corresponsione delle eventuali spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.

Art. 13 – Rinuncia alla richiesta di occupazione

1. La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo pubblico.
2. Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento è comunque tenuto a rifondere le eventuali spese istruttorie sostenute dall'amministrazione.

Art. 14 – Durata.

1. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo dell'amministrazione comunale.
2. La concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficiocompetente comunale.

Art. 15 – Titolarità della concessione.

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al servizio individuato all'art. 10, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 5, emette un nuovo atto di concessione. La richiesta dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2:

- a) Per le occupazioni permanenti:
- Il subentrante è tenuto al pagamento dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 - Il cedente è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'intero periodo in corso ed è esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore dello stesso
- b) Per le occupazioni temporanee:
- qualora il cedente abbia versato il canone per l'intero periodo di occupazione quest'ultimo non ha diritto ad alcun rimborso e il subentrante non è tenuto ad alcun pagamento;
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 lettera a) nei casi di subingresso della titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone al competente servizio comunale il quale deve altresì prevedere ad aggiornare la intestazione dell'atto di concessione.

Art. 16 – Rinnovo, proroga e disdetta della concessione.

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza con indicazione degli estremi del provvedimento originario da rinnovare.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all'ufficio competente almeno 7 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga nonché gli estremi del provvedimento originario.
4. In caso di mancato utilizzo dello spazio già concesso e, a parte il caso di subingresso, il rimborso del canone è calcolato sulla base del periodo del non uso - fermo restando quanto disposto dall'art. 27, comma 3 del presente regolamento-, ed è subordinato, al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, ai seguenti adempimenti:
 - a) La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 15 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione, salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune;
 - b) Il non utilizzo dello spazio nelle occupazioni temporanee deve essere comunicato almeno 7 giorni prima della data di prevista cessazione della occupazione salvo il caso di forza maggiore o per fatto del comune.

Art. 17 – Modifica, sospensione e revoca del provvedimento di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

1. Il Comune, con atto motivato del responsabile del servizio che ha rilasciato l'atto di concessione, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento stesso ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.
2. L'espresso provvedimento di modifica, di sospensione o di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati ovvero di modifica dell'occupazione. Decorso inutilmente tale termine il servizio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione.
3. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
5. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione esclusa qualsiasi altra indennità.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto da parte del precedente occupante di occupare di nuovo l'area.

Art. 18 – Revoca per causa imputabile al concessionario, decadenza ed estinzione della concessione.

1. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal Servizio che a suo tempo ha rilasciato l'atto di concessione:

- a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per violazione delle norme di cui agli articoli 12 e 15, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, nonché agli obblighi del concessionario;
 - d) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - e) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nella concessione;
 - f) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
2. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per l'anno in corso né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
 3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. Sono causa di estinzione della concessione dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) scadenza del termine;
 - b) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario o di estinzione della persona giuridica salvo che non si verifichi quanto prescritto nel successivo comma 5;
 - c) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.
 5. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentreranno nel godimento della concessione stessa, ma entro 60 giorni dalla data del decesso devono darne comunicazione al comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

Art. 19 – Limiti delle occupazioni.

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona

per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 1. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi degli strumenti urbanistici, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

Art. 20 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione al Comune via PEC o via mail dell'occupazione effettuata. Sarà cura dell'ufficio protocollo inoltrare la comunicazione al Servizio competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c) presentare la domanda di cui all'art. 7 per il rilascio dell'atto di concessione entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. Se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui al comma precedente, oppure se il Servizio comunale accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza, l'occupazione viene equiparata ad un'occupazione abusiva.
4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione in sanatoria il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata o via PEC o via mail della conclusione del procedimento.

Art. 21 – Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.
2. Sono altresì considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione, per la parte che non è stata oggetto dell'atto di concessione o che è stata realizzata in maniera diversa da quanto prescritto nell'atto stesso;
 - b) le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la disdetta anticipata, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi;
 - c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 2 o del comma 4 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
3. In caso di occupazione abusiva si procede alla rimozione ai sensi dell'art. 70 del presente regolamento;
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Art. 22 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 23 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell'indennità.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 24 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa base annua e la tariffa base giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa base annua è ridotta a un quarto.

Art. 25 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in relazione ad ognuna delle quali viene stabilita una tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, viene descritta all'**allegato A)** che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 26 – Determinazione delle tariffe

1. La misura della tariffa base delle tariffe annua e giornaliera per metro di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.
2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 27 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base annua al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il canone previsto per le occupazioni permanenti è stabilito per anno solare e non è frazionabile, ed è quindi indipendente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione.

Art. 28 – Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto secondo quanto disposto dalla normativa vigente³.

Art. 29 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per i giorni dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato B) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3

Comma 831 della Legge 160/2019 nella versione vigente.

Art. 30 – Misura dell’occupazione.

1. Ai fini della determinazione del Canone, l’entità dell’occupazione del suolo è determinata in mq. mentre l’entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o metri lineari.
2. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è la superficie o i metri lineari indicati nell’atto di concessione o di autorizzazione indipendentemente dall’effettiva utilizzazione dell’area o dello spazio pubblico da parte del titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione.
3. Le occupazioni di superfici inferiori al mezzo metro quadrato o che presentano uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
4. Se l’occupazione viene realizzata su strade o su aree che sono classificate in zone o categorie diverse, ai fini della determinazione del canone, l’occupazione si intende interamente realizzata sulla strada o sull’area in cui è effettivamente compresa la maggiore superficie occupata, o, in caso di identità di superficie, sulla strada o sull’area per la quale è prevista la tariffa più elevata.
5. Le occupazioni effettuate dallo stesso titolare omogenee per finalità, caratteristiche, dimensioni ed ubicazione necessitano di un unico atto concessorio o autorizzatorio e l’applicazione del canone si effettua sulla somma delle singole superfici (area di riferimento).
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a) Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell’occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

b) Punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

Per le occupazioni permanenti con punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

c) Distributori di carburanti

La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;

=

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

- d) Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 5 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento.

- e) Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 5 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 31- Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - superficie convenzionale mq. 30;
 - durata minima 9 anni, con divieto di sub-concessione;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il comune lo richieda.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato forfettariamente in euro 6.000 euro per l'installazione dell'impianto singolo di cui al punto a) del comma 2, in euro 1.800 euro per gli impianti in co-siting e in euro 1.000 euro per gli impianti in co-sharing. Il canone è commisurato in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 3. Per le superfici che superano i 30 mq si applica per ogni mq

eccedente una maggiorazione determinata sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e del coefficiente indicato nell'allegato B) al presente regolamento.

5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
6. Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 32 – Occupazioni non assoggettate al canone

1. Ai sensi del comma 833 della Legge 160/2019 sono esenti :

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre escluse dall' applicazione del canone:

- a) Occupazioni di soprassuolo pubblico con tende fisse o retrattili, con balconi, bow-windows o simili infissi;
- b) Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico debitamente autorizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.

- c) le occupazioni debitamente autorizzate con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi.
- d) Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione e da vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- e) Le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- f) Accessi e passi carrabili.
- g) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali
- h) Occupazioni con cassette postali.
- i) Le occupazioni occasionali di cui all'art. 5 del presente regolamento.
- j) Occupazioni di suolo, sotto/soprassuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- k) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune di Viano;
- l) Manifestazioni o iniziative a carattere politico, sindacale, culturale, ricreativo, assistenziale, celebrativo non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore purché l'area occupata non ecceda i 9 mq;
- m) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni;
- n) le occupazioni realizzate da associazioni, circoli o cooperative convenzionate con il Comune in occasione di manifestazioni aventi il patrocinio concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale purché non abbiano finalità di lucro;
- o) per le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici e senza scopo di lucro;
- p) Occupazioni per iniziative da o per enti scolastici ed educativi del territorio Comunale con eventuali attività di somministrazione e/o di vendita aventi finalità esclusivamente a sostegno dell'attività scolastica ed educativa.

Art. 33 – Disposizioni di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si rinvia a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO III – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 34 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo II del presente regolamento.

Art. 35 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 36 – Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Art. 37 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea, salvo le eccezioni previste dal presente regolamento.
2. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati non sono soggetti a preventiva autorizzazione.

3. Il possesso dell'autorizzazione è necessario al fine di installare l'impianto di pubblicità richiesto. Il documento di autorizzazione deve essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza.
4. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi e non esimono gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
5. Il titolare dell'autorizzazione si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.
6. Per quanto riguarda limiti e vincoli agli impianti pubblicitari autorizzabili si rinvia al vigente Regolamento Urbanistico Edilizio.

Art. 38 – Competenza al rilascio dell'autorizzazione

1. Competente al rilascio delle autorizzazioni per la pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, sono il Servizio Tecnico Progettuale.
2. Competente al rilascio delle autorizzazioni per tutte le altre forme di pubblicità diverse da quelle di cui al precedente comma, (ad es. pubblicità fonica), salvo eventuali casi particolari da valutarsi in sede di presentazione della domanda, è il Servizio Finanziario.
3. Competente alla ricezione delle dichiarazioni/comunicazioni di cui all'art. 53, è il Servizio Finanziario. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, la competenza è dell'affidatario.

Art. 39 – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari, ferma restando la competenza e le procedure dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 , relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi residuale banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, è tenuto a presentare apposita richiesta al settore/ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso da inviarsi via PEC o via mail o tramite consegna al protocollo dell'ente oppure, ove previsto, tramite il portale del Comune.

2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica, nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) ricevuta di versamento degli eventuali diritti di segreteria – spese istruttorie nella misura stabilita;
 - b) documentazione tecnica in 2 copie, costituita da:
 - planimetria dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove si intenda collocare l'impianto pubblicitario con indicazione delle distanze stabilite dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada,
 - documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio o al sito prescelto e nella quale venga individuato l'ambiente circostante o il contesto architettonico del quale l'edificio interessato fa parte,
 - progetto dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario con le relative dimensioni,
 - relazione illustrativa con riferimento alla tipologia, ai materiali, ai colori e alle forme,
 - bozzetto del messaggio da esporre o bozzetti di tutti i messaggi previsti nel caso di impianti pubblicitari a messaggio variabile;
 - c) autocertificazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, oppure atto di assenso del proprietario, se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - d) dichiarazione, se necessario redatta da tecnico abilitato, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa, della spinta del vento e di tutte le condizioni necessarie a garantirne la stabilità;
 - e) nullaosta dell'Ente proprietario della strada o, in alternativa, documentazione in duplice copia da trasmettere all'Ente proprietario della strada a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
 - f) se del caso, autorizzazioni, pareri, nullaosta e simili di competenza di altre autorità o enti (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Ente gestore della ferrovia se visibile da questa, ecc.) o, in alternativa, documentazione in duplice copia da trasmettere all'Ente competente a cura dello Sportello unico delle Attività Produttive, per l'ottenimento del predetto nullaosta;
 - g) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
4. Nel caso di accesso allo sportello SUAP-ER dovranno essere comunque forniti dati, informazioni e la documentazione previste dal portale.
5. Per le altre forme di pubblicità dovrà essere presentata apposita richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente utilizzando la modulistica appositamente predisposta dallo stesso.

Art. 40 – Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'Autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
2. L'Ufficio competente esaminerà le richieste in ordine cronologico di presentazione.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
4. Della conclusione del procedimento è data comunicazione al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC o anche via mail se preventivamente autorizzato dal richiedente. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.
5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
 - a) del canone dovuto (copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata/trasmessa all'ufficio competente);
 - b) delle spese relative alla marca da bollo;
 - c) delle eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria;
 - d) degli eventuali diritti di segreteria.
6. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il richiedente si impegni a provvedere alla periodica manutenzione del relativo impianto e il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzioni e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
7. In caso di inottemperanza delle suddette prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
8. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.

Art. 41 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione - Subentro

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;

- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - d) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare unduplicato a spese dell'interessato;
 - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - f) versare il canone, ove dovuto, alle scadenze previste.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).
 3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 42 – Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Art. 43 – Divieti e limitazioni

1. E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 22.00 alle 8.00 del giorno seguente. E', altresì, vietata in modo permanente la pubblicità sonora nei pressi dei servizi educativi, sociali e culturali negli orari di apertura e nei pressi delle sedi di culto in corrispondenza delle funzioni religiose. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita, appositamente autorizzata, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli. L'attività di volantinaggio deve essere svolta nel rispetto del decoro urbano e delle disposizioni previste dal Codice della Strada.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 44 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Art. 45 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuoridei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla pubblicità in opera.

Art. 46 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione, aventi ad oggetto idee, beni o servizi, realizzate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Art. 47 – Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 48 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte.
3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto⁴.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi.
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività.

Art. 49 – Insegne di esercizio - definizione di insegna d'esercizio

1. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d'esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

4

Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

Art. 50 – Insegne d'esercizio – criteri di valutazione e modalità d'esenzione

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della relativa esenzione, sono stabiliti i seguenti criteri di valutazione e le seguenti modalità:
 - a) le singole insegne unitarie riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio sia il marchio o il nome di un prodotto (cosiddette "insegne miste", es: "bar sport/caffè xxx") sono assimilate a quelle d'esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo del relativo canone (e poi dell'eventuale esenzione) sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni o dei servizi; gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli d'esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati, non sono considerati insegne d'esercizio e non sono pertanto passibili d'esenzione;
 - b) sono considerate insegne d'esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili ("concessionari monomarca") nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti;
 - c) nel caso in cui (come per Banche, Assicurazioni, ecc...), oltre all'unità principale o alla sede, esistano unità secondarie (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi; di conseguenza, le insegne da prendere in considerazione ai fini del computo della superficie complessiva da esentare sono tutte quelle d'esercizio installate presso ogni singola "unità operativa";
 - d) l'esenzione prevista si applica alle insegne d'esercizio sino ad una superficie complessiva massima di mq. 5 ed è riconosciuta, sino al limite previsto, anche nel caso di pluralità d'insegne installate presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa"; nel caso in cui la superficie complessiva delle insegne d'esercizio superi il citato limite di mq. 5 presso ogni singolo esercizio o presso ogni singola "unità operativa", il canone è dovuto per l'intera superficie senza detrazione alcuna;
 - e) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio, sono utilizzate le superfici fiscali unitarie relative a ogni singolo mezzo ovvero quelle arrotondate ai sensi del c. 4 dell'art 48 del presente Regolamento;
 - f) ai fini del calcolo della superficie complessiva delle insegne d'esercizio in relazione ad ognisingola sede o singola "unità operativa" non si considerano le cd "preinsegne" o altre forme di pubblicità ubicate sul territorio comunale;
 - g) sono altresì esonerate dal canone , per evidenti motivi di equità e perequazione fiscale, le targhe (e simili) relative all'indicazione del nome o dell'attività dei liberi professionisti, ovvero dei soggetti di cui all'art. 2229 del Codice civile.

Art. 51 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, mentre per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti ad uso privato il canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati⁵.
4. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare secondo la tariffa stabilita dalla Giunta al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
5. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

Art. 52 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base al coefficiente fissato a norma dell'art. 53 del presente regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base al coefficiente fissato a norma dell'art. 53.

⁵

Art. 1 comma 825 legge 160/2019.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base al coefficiente fissato a norma dell'art. 53 del presente regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, in base al coefficiente fissato a norma dell'art. 53 del presente regolamento.

Art. 53 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe⁶.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - b) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera c), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera d) sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato C) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 54 – Determinazione delle tariffe

1. La misura delle tariffe annua e giornaliera base per metro quadrato o lineare, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, per la diffusione di messaggi pubblicitari, dalla Giunta Comunale.

6

Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 55 – Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione/comunicazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione di una comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è prevista la presentazione di comunicazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la realizzazione della pubblicità. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della comunicazione e del pagamento da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente.
8. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo (**per l'anno 2021 entro il 31 maggio**) dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il termine del comma successivo.
9. La denuncia di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, la pubblicità si intende prorogata e il relativo pagamento del canone deve essere effettuato entro il termine di cui al comma precedente.
10. Per tutte le esposizioni pubblicitarie in cui sussiste il presupposto dell'applicazione del canone ma non è prevista la concessione o l'autorizzazione, salvo non sia diversamente previsto dal presente regolamento prima di iniziare la pubblicità, deve essere presentata al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi utilizzati. Per tali casistiche la dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuovo assoggettamento al canone; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
11. I modelli di dichiarazione e comunicazione devono essere predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
12. Mantengono efficacia ai fini del canone di esposizione pubblicitaria le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta comunale di pubblicità in precedenti annualità sempreché le fattispecie risultino conformi a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 56 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 57 – Esenzioni

1. Si applicano le esenzioni previste all' art. 1 comma 833 lettere da g) a q) della Legge 160/2019⁷.
2. Sono esenti dal canone i mezzi pubblicitari installati da soggetti titolari di apposita convenzione di intervento privato per sistemazione e conservazione di aree verdi pubbliche.
3. Sono altresì esenti dal pagamento del canone di esposizione pubblicitaria la pubblicità effettuata dal Comune per manifestazioni ed eventi dallo stesso promossi o organizzati di particolare interesse pubblico dal punto di vista istituzionale, sociale , culturale, storico, turistico e di promozione del territorio.

7

Art 1 comma 833 L. 160/2019 dalla lett. g) alla lett. q):g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

CAPO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 58 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 59 – Superfici e ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, risponde alle esigenze di effettiva necessità e può essere variato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 60 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per una percentuale non inferiore al 15% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il resto alle affissioni di natura commerciale.
2. La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non può superare il 20% degli impianti per pubbliche affissioni.

Art. 61 – Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni possono essere individuati anche su beni privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Art. 62 – Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art 60, l'Amministrazione comunale può concedere a soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di impianti di pubblica affissione a fini pubblicitari, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale devono essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti concessi, la durata della concessione, l'entità della cauzione ed il corrispettivo annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto. Il pagamento del corrispettivo non esime dal pagamento del Canone patrimoniale di cui al presente Titolo.
3. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai cinque anni, con espresso divieto di tacito rinnovo alla scadenza.

Art. 63 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare in tempo utile al servizio affissioni apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, del materiale da affiggere, la durata dell'affissione e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo canone.
2. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
4. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci

giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
8. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.
10. Non è consentita la prenotazione di un dato impianto-spazio pubblicitario per un periodo superiore ai 30 giorni con possibilità di rinnovo immediato, ossia è vietata la somma di prenotazioni senza che tra loro intercorra una pausa utile a offrire la disponibilità dello spazio ad altro e diverso utente.
11. Le variazioni o le aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
12. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 64 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella della tariffa base approvata con delibera di Giunta Comunale moltiplicata per i coefficienti individuati per le diverse tipologie dell'Allegato D) che costituisce parte integrante del presente Regolamento
3. Per le annualità successive la tariffa potrà essere modificata con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe/della tariffa vigenti.
4. Si applicano le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni, stabilite nella tabella di cui all'allegato D) che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 65 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni/comunicazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Art. 66 – Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 57;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Art. 67 – Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed arrichiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 68 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo III e V, nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO V – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI, SANZIONI

Art. 69 – Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria è il Comune.
2. Il Comune, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare, in concessione, anche disgiuntamente, la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, ivi compreso il servizio delle pubbliche affissioni, se mantenuto, ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446.

Art. 70– Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **temporanee**, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie **permanenti** e per le occupazioni ricorrenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione o autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo **(per l'anno 2021 entro il 31 maggio)**.
3. Qualora le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie non siano connesse ad alcun previo atto del Comune il canone deve essere versato, di norma, prima dell'occupazione e dell'esposizione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo **(per l'anno 2021 entro il 31 maggio)**. La rateizzazione prevista al comma 6 del presente articolo può essere applicata anche per la presente casistica anche se non collegata ad un atto del Comune.
4. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di servizio. Il pagamento del canone per il servizio delle pubbliche affissioni non è dovuto per importi pari od inferiore ad € 3,00.
5. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del Canone deve essere effettuato ai sensi dell'art. 64 del presente regolamento.
6. Qualora il canone relativo a ciascuna concessione o autorizzazione risulti di ammontare superiore a Euro 516,46 il titolare può presentare apposita e motivata istanza di rateizzazione al competente ufficio del Comune. Le modalità e i termini di rateizzazione dovranno essere concordati con l'ufficio stesso e, comunque:
 - la prima rata dovrà essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione;
 - le rate successive dovranno scadere entro il termine di scadenza della concessione;
7. in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il titolare decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
8. Nel caso di nuova concessione o autorizzazione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 72 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
12. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
13. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a euro 10,00 salvo quanto previsto per il servizio di pubbliche affissioni.
14. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 71 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata sulla base del Regolamento comunale per la riscossione volontaria e coattiva delle entrate.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del canone, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o ingiunzione quando l'importo di complessivo non superi € 12,00. Per importi superiori il Funzionario Responsabile valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e

amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Art. 72 – Sanzioni e indennità

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso parzialmente o tardivamente versato oltre agli interessi stabiliti dall'art 75 .
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente Titolo si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6. Al caso dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Art. 73 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

7. Il gestore degli impianti pubblicitari è tenuto ad accettare, contestualmente al rilascio, una clausola che gli impone di accettare e di far accettare il Codice IAP agli inserzionisti pubblicitari.

Art. 74 – Rimborsi e compensazione

8. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
9. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta dell'avente diritto da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'eventuale diniego dell'istanza di compensazione.
10. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, di indennità o sanzioni per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
11. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art.75.
12. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 10,00.

Art. 75 – Interessi

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione o autorizzazione e non dovute, si calcolano gli interessi di cui al comma 1 con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva

restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione o autorizzazione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 76 – Disposizioni generali

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Sono fatte salve le eventuali convenzioni per la gestione dei servizi dei mercati delle fiere ordinari e straordinari nel comune di Viano.
3. Al presente Titolo si applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo I in quanto compatibili.

Art. 77 – Domanda di occupazione

1. Le procedure di concessione e autorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento dei mercati ambulanti settimanali di Viano.

Art. 78 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

Art. 79 – Funzionario Responsabile dell'entrata

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone nonché all'applicazione delle indennità e relative sanzioni. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 80 – Soggetto tenuto al pagamento del canone o dell'indennità.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 81 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Non è possibile prevedere aumenti della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, comma 842 della legge n. 160 del 2019 superiori al 25 per cento.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe e sostituisce quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Art. 82 – Classificazione del suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie in relazione ad ognuna delle quali viene stabilita una tariffa base che tiene conto della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1, viene descritta all'allegato A) che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 83 – Determinazione delle tariffe

1. La misura della tariffa base annua e giornaliera per metro di occupazione, in sede di prima applicazione del canone, è determinata, distintamente per ciascuna categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, dalla Giunta Comunale.

2. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento di Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.

Art. 84 – Determinazione del canone annuo per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del canone per l'intero anno solare è determinato moltiplicando la tariffa base annua al metro quadrato o lineare relativa a ciascuna categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie e per la misura dell'occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti i coefficienti moltiplicatori determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato E) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il canone previsto per le occupazioni permanenti è stabilito per anno solare e non è frazionabile, ed è quindi indipendente dalla data di inizio e di conclusione dell'occupazione.

Art. 85 – Determinazione del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa base giornaliera al metro quadrato o lineare relativa alla categoria di ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per ciascuna fattispecie, e per i giorni dell'occupazione.
2. Per le occupazioni temporanee i coefficienti moltiplicatori, determinati in base al beneficio economico ritraibile dall'occupazione, nonché sulla base del sacrificio imposto alla collettività e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato E) che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
5. Per le occupazioni nei mercati saltuarie (spuntisti) è applicata la regola di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 86 – Misura dell'occupazione.

1. La misura dell'occupazione è determinata dalla superficie del singolo posteggio di vendita assegnato.

Art. 87 – Esenzioni

1. Previo rilascio di apposita concessione temporanea di posteggio, sono esentate dal pagamento del canone:
 - a) Le occupazioni realizzate, in occasione di fiere e mercati , dalle Organizzazioni non Lucrative di Unità Sociale (ONLUS) di cui all'art 10 DLgs n. 460/1997, a condizione che tali organizzazioni risultino regolarmente iscritte all'anagrafe unica allo scopo istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - b) Le occupazioni realizzate, in occasione di eventi, fiere, mercati, manifestazioni sportive, ricreative o culturali gratuite, organizzate da Associazioni, Circoli, Consorzi e Comitati in possesso del patrocinio del Comune con apposito provvedimento di Giunta.

Art. 88 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016⁸.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo due rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni permanenti e per le occupazioni periodiche/ricorrenti , il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo **(per l'anno 2021 entro il 31 maggio)**; Per importi superiori a Euro 516,46 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato,

8

Art 1 comma 844 L. n. 160/ 2019, prevede, invero, l'uso esclusivo di PagoPa, ma anche in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, nonché in considerazione del fatto che la norma non è dettata in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, si ritiene che possano essere messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016.

concederne la rateazione, in tre rate anticipate, con scadenza 31/3 - 30/6 – 30/9, sempre ch  la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando   concessa la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione   subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarit  della concessione di occupazione di suolo pubblico e l'affitto del posteggio o qualsiasi altra forma di successione nella titolarit  sono subordinati all'avvenuto pagamento dell'importo complessivo del canone per l'intero periodo in corso. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il subentrante   tenuto al pagamento dal 1  gennaio dell'anno successivo. E' esclusa qualsiasi forma d'indennizzo a favore del cedente.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale   inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale   uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di cui all' art. 93 e le sanzioni di cui all'art. 90 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,16.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamit  naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 89 – Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo   effettuata sulla base del Regolamento comunale per la riscossione volontarie e coattiva delle entrate .

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del canone, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso o ingiunzione quando l'importo complessivo non superi € 12,00. Per importi superiori il Funzionario Responsabile valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione

Art. 90 – Sanzioni e indennità

1. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, oltre agli interessi stabiliti dall' art. 93.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Titolo si applicano:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a), fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Al caso dell'occupazione abusiva per ritardo della richiesta di proroga è applicabile il trattamento sanzionatorio generale riservato alle occupazioni abusive, ma nell'applicazione della indennità, non opera la presunzione di legge, essendo certo il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione ed il rilascio della nuova proroga.

Art. 91 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. E' vietata la concessione di occupazione di aree pubbliche, sia permanenti che temporanee, finalizzate in tutto o in parte alla vendita o alla promozione di materiale di propaganda di

ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa

Art. 92 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta dell'avente diritto da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente Regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'eventuale diniego dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone, di indennità o sanzioni per occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 93.
5. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore a euro 6,00.

Art. 93 – Interessi

1. Sul canone versato in ritardo al comune si calcolano gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti percentuali con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1 si calcolano sulle somme dovute a titolo di indennità per le occupazioni abusive.
4. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al comune dal titolare della concessione o autorizzazione e non dovute, si calcolano gli interessi di cui al comma 1, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi, il titolare della concessione o autorizzazione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.